



Comune di San Rocco al Porto

Provincia di Lodi

C.A.P. 26865

Piazza della Vittoria 3

C.F. 03946010158

F:\testi\consiglio\regolamenti in vigore\Regolamento esposizione bandiera.doc

Regolamento Comunale per l'uso dello stemma, del gonfalone, della fascia tricolore e delle bandiere.

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29.9.2006 atti n. 28

Sommario

CAPO I - FINALITA' DEL REGOLAMENTO	3
ART. 1 - Finalità	3
CAPO II - LO STEMMA.....	3
ART. 2 - Descrizione dello stemma.....	3
ART. 3 - Uso Civico	3
ART. 4 - Riproduzione dello stemma	3
CAPO III - IL GONFALONE	4
ART. 5 - Descrizione del gonfalone	4
ART. 6 - Uso del gonfalone	5
ART. 7- Utilizzo del gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'Ente	5
ART. 8 - Portagonfalone, scorta e collocazione del gonfalone	5
CAPO IV - LA FASCIA TRICOLORE	6
ART. 9 - Fascia tricolore	6
CAPO V - BANDIERE.....	6
ART. 10 - Vessillo comunale.....	6
ART. 11 - Esposizione delle bandiere all'esterno del Palazzo Municipale	6
ART. 12 - Esposizione delle bandiere all'interno del Palazzo Municipale	7
ART. 13 - Esposizione di bandiere di paesi stranieri.....	7
ART. 14 - Modalità di esposizione delle bandiere.....	7
CAPO VI - RESPONSABILE	7
ART. 5 - Responsabile per la verifica dell'esposizione delle bandiere.	8
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI.....	8
ART. 16 - Norma di rinvio	8
ART. 17 - Entrata in vigore	8

CAPO I - FINALITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso dello stemma, del gonfalone, della fascia tricolore e delle bandiere

CAPO II - LO STEMMMA

ART. 2 - Descrizione dello stemma

1. Il Comune ha, come segno distintivo della propria personalità giuridica, lo stemma, riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica in data 7 agosto 1992 così descritto: *“d'argento, al marinaio di carnagione, visto in profilo, con calzoncini di azzurro, in piedi sulla barca di verde, munita di albero e di tre sartie, di nero, il marinaio afferrante con entrambi le mani il remo di nero, posto in banda, con la pala parzialmente immersa nell'acqua, la barca sostenuta dalla campagna di azzurro, fluttuosa d'argento, rappresentante il fiume Po, caricata dalla stella di cinque raggi d'oro; il tutto accompagnato nei cantoni del capo da due gabbiani, volanti, di azzurro. Ornamenti esteriori da Comune.”*

ART. 3 - Uso Civico

1. Lo stemma identifica il Comune di San Rocco al Porto.
2. La dicitura “COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO” identifica sia il territorio comunale, che l'Amministrazione comunale nel suo complesso, nonché il Comune e gli organi amministrativi dell'Ente, secondo i principi fissati dalle leggi e dallo Statuto comunale.

ART. 4 - Riproduzione dello stemma

1. Lo stemma del Comune viene riprodotto:
 - sulla carta e sugli atti d'ufficio;
 - sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune di San Rocco al Porto;
 - sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente o patrocinate dal Comune di San Rocco al Porto;
 - sulle pubblicazioni curate o patrocinate dal Comune;
 - sulle targhe murali nelle sedi di Uffici comunali;
 - sugli automezzi comunali;
 - sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti predisposti dal Comune per ragioni di rappresentanza;
 - sul sito internet del Comune;
 - su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intenda riprodurre il suo stemma;
 - sul timbro lo scudo deve essere sempre accompagnato con la dicitura a lettere maiuscole: “COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO” posta sopra lo scudo e, nella parte sottostante, la dicitura posta tra parentesi “Provincia di Lodi”.

2. L'uso dello stemma è riservato al Comune.
3. Può essere confermato l'uso, in via del tutto eccezionale, ad aziende che ne facciano uso già da tempo memorabile ed il cui prodotto rechi prestigio al paese e non rivesta scopi meramente commerciali.
4. Potrà essere autorizzato l'utilizzo dello stemma in favore di Enti ed associazioni che abbiano sede nel Comune di San Rocco al Porto e perseguano scopi culturali, sociali, scientifici
5. L'utilizzo è concesso per pubblicizzare iniziative che abbiano ottenuto il patrocinio e che rivestano interesse rilevante per il Comune.
6. L'utilizzo continuativo e/o occasionale da parte delle aziende ed associazioni, di cui ai precedenti commi, dovrà essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale, su proposta del Responsabile Servizio Segreteria.
7. Non può essere concesso l'uso dello stemma per attività che rivestano scopo di lucro, fatti salvi i casi di cui al 2° comma del presente articolo.
8. L'uso improprio ed indecoroso dello stemma, o quando dall'uso stesso sia arrecato danno, nocimento o disonore per il paese e per l'Amministrazione comunale, comporterà l'immediata revoca determinata con provvedimento del Responsabile Servizio Segreteria. La revoca non pregiudica l'esercizio da parte dell'Amministrazione di eventuali azioni dirette di tutela civile e penale.
9. L'uso dello stemma del Comune per contraddistinguere cose od attività private in modo da ingenerare la convinzione nel pubblico che si tratti di cose o attività del Comune è punito con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per violazione di regolamenti e ordinanze comunali.

CAPO III - IL GONFALONE

ART. 5 - Descrizione del gonfalone

1. Il Gonfalone del Comune di San Rocco al Porto riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica in data 7 agosto 1992 è costituito da *“drappo troncato di azzurro e di bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo e i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali fregiati d'argento”*.
2. Il Gonfalone è ordinariamente custodito nell'apposito armadio a vetri situato nell'aula consiliare del palazzo comunale.

3. Un secondo Gonfalone mobile, utilizzato per le cerimonie e le attività previste nel presente regolamento, è custodito dal Responsabile Servizio Polizia Locale.

ART. 6 - Uso del gonfalone

1. Il gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione comunale, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.
2. Le manifestazioni patriottiche promosse dalle Associazioni combattentistiche e partigiane sono assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale del Comune.
3. La partecipazione del gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di Amministratori e di Consiglieri comunali deceduti durante la permanenza in carica e, su decisione del Sindaco, in caso di decesso di ex Sindaci, Assessori ed altre personalità che nell'ambito del territorio del Comune si sono particolarmente distinte per meriti culturali, morali e civili.

ART. 7- Utilizzo del gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'Ente

1. Il Sindaco può disporre l'uso e l'esposizione del gonfalone in occasione di manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.
2. L'invio del gonfalone è subordinato alla valutazione sia del carattere civile ed etico dell'iniziativa, sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.
4. Analogamente, l'Amministrazione comunale può prevedere la partecipazione del proprio gonfalone a manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio comunale.
5. La partecipazione del gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti esterni all'Ente viene di volta in volta assentita dal Sindaco, previa valutazione del valore morale della presenza del gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

ART. 8 - Portagonfalone, scorta e collocazione del gonfalone

1. Il gonfalone sarà portato dal personale individuato dal Sindaco e scortato da agenti di polizia locale in alta uniforme.
2. La partecipazione del gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da lui delegato, munito di fascia tricolore.

3. Nelle cerimonie civili e patriottiche il gonfalone deve essere collocato in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare. Se alla cerimonia presenziano il gonfalone della Regione o della Provincia, questi devono avere il posto d'onore a fianco del gonfalone del Comune.
4. Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza. Se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è riservato a queste ultime.

CAPO IV - LA FASCIA TRICOLORE

ART. 9 - Fascia tricolore

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
2. L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale potrà farsi rappresentare con l'uso di tale distintivo esclusivamente da un Assessore oppure da un Consigliere delegato per la partecipazione a specifiche cerimonie pubbliche.

CAPO V - BANDIERE

ART. 10 - Vessillo comunale

1. Il vessillo del Comune di San Rocco al Porto è costituito dallo stemma descritto all'art. 2, realizzato su drappo troncato di colore bianco e azzurro.

ART. 11 - Esposizione delle bandiere all'esterno del Palazzo Municipale

1. All'esterno del Palazzo Municipale sono esposte in via permanente la bandiera nazionale, quella europea e quella della pace, osservando la prioritaria dignità della bandiera nazionale.
2. In aggiunta alla bandiera nazionale, europea e della pace, è esposto all'esterno del Palazzo Municipale il vessillo del Comune di San Rocco al Porto nelle giornate di riunione del Consiglio Comunale e in occasione delle feste nazionali e religiose previste dalla legge.
3. In aggiunta alla bandiera nazionale e a quella europea viene esposta all'esterno del Palazzo Municipale nella giornata del 24 ottobre la bandiera delle Nazioni Unite.
4. La bandiera regionale è esposta con le modalità previste dalla relativa Legge.
5. Le bandiere dovranno essere adeguatamente illuminate nelle ore notturne.

6. Il Sindaco può autorizzare l'esposizione di bandiere di altri Enti, corpi o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

ART. 12 - Esposizione delle bandiere all'interno del Palazzo Municipale

1. All'interno del Palazzo Municipale le bandiere nazionale, dell'unione europea sono quotidianamente esposte nell'Ufficio del Sindaco, su aste in piantane o basi a terra, alle spalle ed in prossimità della scrivania del Sindaco e nella Sala Consiliare, alla destra del tavolo della Presidenza.
2. In occasione di cerimonie ufficiali la bandiera nazionale, quella europea e il vessillo comunale sono esposte, a discrezione del Sindaco, nelle sale a ciò destinate.
3. Il Sindaco può autorizzare l'esposizione di bandiere di altri Enti, corpi o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

ART. 13 - Esposizione di bandiere di paesi stranieri

1. Il Sindaco può disporre l'esposizione di bandiere dei paesi stranieri, all'esterno e all'interno delle sedi pubbliche, solo in occasione di convegni, incontri e manifestazioni internazionali o di visite ufficiali di personalità straniere.

ART. 14 - Modalità di esposizione delle bandiere

1. Le bandiere devono essere usate in modo proprio e dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato d'uso. Né su di esse, né sul pennone o asta o piantana che le reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.
2. Le bandiere devono avere la stessa dimensione ed essere issate su pennoni o supporti separate e tutte alla stessa altezza.
3. Quando le bandiere sono due, quella nazionale occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.
4. Quando le bandiere sono tre, quella nazionale è posta al centro e quella europea occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.
5. Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta, o recare all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di nastro nero.
6. Per quanto riguarda ulteriori modalità di esposizione delle bandiere si rimanda alle disposizioni del Dipartimento del Cerimoniale di Stato, di legge, uso e consuetudine vigenti.

CAPO VI - RESPONSABILE

ART. 5 - Responsabile per la verifica dell'esposizione delle bandiere.

1. L'Amministrazione Comunale, con provvedimento del Responsabile Area Affari Generali e Servizi alla Persona, individua il Responsabile alla verifica della corretta esposizione delle bandiere e del vessillo all'esterno e all'interno del Comune.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 e s.m.i.

ART. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni.